

Su ipoteche e sequestri il Fisco gioca d'anticipo

Misure restrittive anche con il solo verbale di constatazione

Carlo Nocera

■ Rivoluzionata l'applicazione, o meglio la "richiesta", delle misure cautelari. A rafforzare la tutela della pretesa erariale attuabile da Equitalia è il decreto legge anti-crisi (n. 185/08). Il provvedimento prevede che le misure cautelari previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 472/97, che riguarda le sole sanzioni amministrative tributarie, trovano ora applicazione anche in relazione ai tributi (e relativi interessi) vantati da

A TUTTO CAMPO

La possibilità data a Equitalia si estende a maggiori imposte e interessi

gli uffici in base ai soli processi verbali di constatazione.

Si tratta di un'anticipazione dell'eventuale adozione delle misure cautelari a fronte della sola redazione di un processo verbale di constatazione: insomma, la sola presenza di un "documento", sprovvisto di qualsiasi rilievo giuridico con un contenuto che dovrebbe essere sempre rimesso all'ufficio competente all'accertamento per il necessario vaglio critico, giustificherebbe d'ora in poi l'invocazione della richiesta delle misure restrittive non già a cura dell'agente della riscossione ma del soggetto titolare

della potestà accertativa.

La norma - la cui estensione viene prevista anche per le altre "componenti" della pretesa erariale, come maggiori imposte e interessi - disciplina la procedura che l'ufficio finanziario deve seguire quando, avendo fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, intende ottenere, in via cautelare, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e soggetti obbligati in solido o il sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

Il procedimento è attivato mediante istanza motivata dell'ufficio, che deve contenere:

- l'indicazione del titolo in base al quale si procede, in questo caso il processo verbale di constatazione;
- l'indicazione della somma per la quale si intende procedere, in questo caso le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi;
- le ragioni che giustificano il timore di perdere la garanzia del credito durante il tempo necessario per la riscossione, cosiddetto *periculum in mora*;
- la misura cautelare che si intende ottenere, ossia l'ipoteca o il sequestro conservativo;
- l'individuazione e descrizione dei beni o diritti oggetto del provvedimento invocato.

Quando ricorre la giurisdizione del giudice tributario, la richiesta deve essere inoltrata al presidente della Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario, con notifica, anche

LA LITE NON CONTA

Stessa chance per gli atti di accertamento

■ L'estensione della possibilità di chiedere e ottenere le misure cautelari riguarda anche gli atti di accertamento. Il decreto legge anti-crisi prevede infatti la possibile attivazione dell'ufficio finanziario per tutti gli importi dovuti a seguito della notifica di un atto di accertamento: in sostanza, la "replica" delle misure cautelari successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, a nulla rilevando l'impugnazione dell'atto e l'avvio della lite.

Misure cautelari a lunga gestita, visto che il decreto legge dispone come queste, eventualmente adottate, perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella. In pratica, un passaggio di "testimone" tra agenzia delle Entrate ed Equitalia in tutta sicurezza, atteso che una volta decorso inutilmente il termine per il pagamento della cartella recante l'iscrizione a titolo provvisorio, questa, essendo immediatamente esecutiva, conferisce all'agente della riscossione tutti i poteri sulle misure cautelari e, poi, di esercizio delle azioni esecutive.

tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono depositare memorie e documenti difensivi entro 20 giorni dalla notifica.

Decorso il termine per il deposito, il presidente fissa con decreto la trattazione per la prima Camera di consiglio utile, trattazione della quale deve essere data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Solo in caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza, può provvedere direttamente con decreto, il quale, entro 30 giorni, è reclamabile di fronte al Collegio che, sentite le parti in Camera di consiglio, decide con sentenza.

L'esecuzione totale o parziale delle misure cautelari può essere evitata con la prestazione, nel corso del procedimento cautelare davanti alla Commissione tributaria, di idonea garanzia prestata dal contribuente verificato mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.

Non trova invece applicazione il settimo comma dell'articolo 22 che disciplina la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari nel caso in cui nel termine di 120 giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione: per effetto della considerazione non più delle sole sanzioni ma anche delle maggiori imposte e degli interessi, lo "sbocco" fisiologico delle sanzioni in un atto è del tutto irrilevante.